

Piano di sostituzione degli indici di riferimento

Redatto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011

e dell'art. 118-bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385

1. Normativa di riferimento

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1011 (di seguito, il "**Regolamento Benchmark**"), sono state riformate le previsioni inerenti alle modalità di rilevazione e di calcolo degli indici di riferimento utilizzati come benchmark nei contratti bancari e finanziari.

Il Regolamento Benchmark ha stabilito un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici di riferimento. Tale Regolamento prevede inoltre che gli intermediari che utilizzano gli indici di riferimento debbano redigere e mantenere dei solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere nel caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

Il legislatore italiano, con il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, ha dato attuazione al Regolamento Benchmark introducendo nel nuovo articolo 118-bis del TUB l'obbligo di **pubblicazione dei piani di sostituzione sul sito internet** degli intermediari nonché l'obbligo di comunicazione alla clientela degli aggiornamenti dei piani almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

Inoltre, il nuovo art. 118-bis del TUB ha previsto che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse (le "clausole di *fallback*") consentono di individuare, anche per rinvio ai citati piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato ai contratti.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa, il Banco ha redatto e manterrà aggiornato il presente Piano, a cui i contratti bancari e finanziari rimandano.

2. Monitoraggio degli indici

Il **monitoraggio degli indici utilizzati dal Banco avviene mensilmente** utilizzando strumenti di analisi e reportistica per identificare eventuali variazioni sostanziali o cessazioni.

Nel caso in cui il responsabile del monitoraggio degli indici rilevi una variazione sostanziale o la cessazione degli stessi, si avvia il procedimento di attuazione del presente Piano.

Per "**variazione sostanziale**" di un indice di riferimento si intende una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell'indice (ad esempio, se l'amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell'interesse sottostante che l'indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale).

Non viene considerata come "variazione sostanziale" l'eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento.

La "**cessazione di un indice**" si verifica, invece, quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall'amministratore dell'indice.

Non costituisce "cessazione di un indice" l'indisponibilità temporaneo del parametro di riferimento.

3. Individuazione degli indici sostitutivi

Gli indici sostitutivi sono stati scelti in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle normative vigenti.

Qualora le Autorità europee o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, il Banco applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, il Banco applicherà l'indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, nella tabella di seguito si riportano gli indici sostitutivi che verranno utilizzati dal Banco.

In tale ultimo caso, al fine di mantenere inalterato il tasso nominale di interesse al momento della cessazione dell'indice di riferimento, il parametro sostitutivo sarà adeguato (maggiorato o ridotto) mediante l'utilizzo di un valore di aggiustamento così da rendere omogeneo l'andamento rispetto all'indice che sostituisce.

Parametro di riferimento	Parametro sostitutivo
EURIBOR 1 Mese divisore 360 e 365	€STR 1 mese
Media EURIBOR 1 Mese divisore 360 e 365	€STR 1 mese
EURIBOR 3 Mesi divisore 360 e 365	€STR 3 mesi
Media EURIBOR 3 Mesi divisore 360 e 365	€STR 3 mesi
EURIBOR 6 Mesi divisore 360 e 365	€STR 6 mesi
Media EURIBOR 6 Mesi divisore 360 e 365	€STR 6 mesi
€STR	Tasso BCE (<i>Refi Rate</i>)
BCE (<i>Refi Rate</i>) o T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento)	N/A
BCE MLF (<i>Marginal Lending Facility</i>)	N/A
EURIRS	Tasso BCE (<i>Refi Rate</i>)
RENDISTATO	Tasso BCE (<i>Refi Rate</i>)
TASSO AGEVOLATO INDUSTRIA E COMMERCIO	Tasso BCE (<i>Refi Rate</i>)
SONIA	Bank of England's Bank Rate
SARON	SNB policy rate
TORF	Japan Basic Discount Rate
SOFR	U.S. Primary credit interest rate

In caso di variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca, nei casi previsti dalla normativa applicabile, informerà la clientela interessata in merito alle variazioni del parametro di riferimento intervenute e continuerà ad applicare il medesimo parametro di riferimento come risultante dalle modifiche.

La tabella sopra riportata non riporta gli indici sostitutivi al Tasso BCE (*Refi Rate*) e BCE MLF (*Marginal Lending Facility*), in quanto sono indici di riferimento amministrati dalla Banca Centrale Europea. Pertanto, non si ritiene necessario individuare degli indici sostitutivi, considerata la remota possibilità di cessazione e che, data la rilevanza degli stessi, in caso di cessazione, gli indici sostitutivi saranno individuati dalla stessa Banca Centrale Europea o con intervento legislativo da parte delle Istituzioni europee.

Qualora l'indice di riferimento adottato per gli strumenti finanziari e per i contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE (*Refi Rate*).

4. Comunicazioni alla clientela

A seguito del monitoraggio effettuato, al verificarsi di un evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, il Banco attiva il procedimento di variazione o sostituzione del parametro, effettuando la comunicazione alla clientela interessata da tale cambiamento.

In conformità all'art. 118-bis del TUB, il Banco comunica alla clientela interessata, entro trenta giorni dall'evento che comporta una variazione sostanziale o la cessazione di un indice di riferimento, mediante lettera semplice

o mediante tecniche di comunicazione a distanza concordate con il cliente, le modifiche al parametro (in caso di variazione sostanziale) o il parametro di riferimento sostitutivo individuato ai sensi del paragrafo precedente.

5. Esecuzione e revisione del Piano

Il presente Piano viene aggiornato ed attuato secondo un procedimento strutturato, disciplinato e approvato dalla Governance del Banco. In caso di aggiornamento, il Piano viene pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet.